



COMUNE DI GREZZANA

Provincia di Verona

37023 GREZZANA (VR) – Piazzetta Milite Ignoto (già Via Roma 1)
Tel. 0458872511 – Fax 0458872510 – P.IVA 00405260233

ORDINANZA SINDACALE N. 8

Grezzana, 05/05/2025

OGGETTO: GESTIONE CONTROLLATA DELLE COMBUSTIONI SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI. DEROGA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 85/2014 PER IL PERIODO DAL 05/05/2025 AL 30/06/2025.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- a norma dell'Ordinanza Sindacale n. 85 del 1/10/2014 la citata combustione è consentita nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° ottobre al 31 dicembre, salvo provvedimenti finalizzati al contenimento delle immissioni nell'aria;
- con l'Ordinanza Sindacale n. 13 del 30/09/2024 venivano vietate in tutto il territorio comunale dal 1° ottobre 2024 fino alla data del 30 aprile 2025 le combustioni all'aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

RITENUTO opportuno consentire agli agricoltori in argomento di poter svolgere l'attività di combustione controllata in questione per un limitato periodo temporale, in modo da poter effettuare le opportune pratiche agronomiche;

RICHIAMATI:

- l'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ove si evince che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la salute pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali di polveri sottili (PM10);

SPECIFICATO che gli sfalci e le ramaglie derivanti dall'attività di pulizia di orti e giardini privati da parte di soggetti che non esercitano attività agricola non possono essere considerati "materiale agricolo o forestale naturale" in quanto non riferibili ad attività professionale agricola o di gestione delle foreste. Ne consegue che a questi materiali non può essere applicato quanto previsto dal comma 6bis dell'articolo 182 dello stesso D.Lgs. 152/2006 e la loro eventuale combustione deve considerarsi smaltimento illecito di rifiuti urbani;

VISTI:

- il T.U. sull'ambiente D. Lgs. n. 152/2006;
- l'art. 56 della Legge Regione Veneto n. 11 del 2 aprile 2014;
- l'art. 10 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

1. Fermo restando tutto quanto già previsto nell' Ordinanza Sindacale n. 85 del 1/10/2014, per le motivazioni indicate in premessa, la possibilità di effettuare attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006 in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro entro il raggio di cento metri dal luogo di produzione **dal 05 maggio 2025 fino al 30 giugno 2025**;
2. Di disporre che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Veneto, la combustione dei residui vegetali e forestali è sempre vietata;
3. Di disporre che le misure adottate con la presente ordinanza hanno durata dalla pubblicazione all'Albo del Comune di Grezzana e fino al 30 giugno 2025;
4. Di disporre altresì che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On line dell'Ente e sul sito internet istituzionale e venga inviato in copia per quanto di rispettiva competenza e per opportuna informazione:
 - Al Comando Polizia Municipale - sede;
 - All'Ufficio Ecologia e Ambiente - sede;
 - Al Sig. Prefetto di Verona;
 - Alla Locale Stazione dei Carabinieri;
 - AI Carabinieri Forestali di Verona;
 - Al Comando Polizia Provinciale di Verona;
 - Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: - entro 60 giorni al T.A.R. Veneto nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 6 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
ARTURO ALBERTI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Grezzana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ARTURO ALBERTI in data 05/05/2025